

La presente deliberazione viene affissa il 15 GEN. 2009 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 21 del 13 GEN. 2009

Oggetto: Tribunale di Benevento -Atto di citazione in opposizione a D.I. -Provincia di Benevento c/ Fata Assicurazioni S.p.A -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilanove il giorno TREDICI del mese di GENNAIO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) Prof.Ing. Aniello CIMITILE	- Presidente	_____
2) Ing. Pompilio FORGIONE	- Vice Presidente	_____
3) Dott. Gianluca ACETO	- Assessore	_____
4) Ing. Giovanni Vito BELLO	- Assessore	_____
5) Avv. Giovanni A. M. BOZZI	- Assessore	_____
6) Prof.ssa. Maria CIROCCO	- Assessore	_____
7) Ing. Carlo FALATO	- Assessore	_____
8) Dott.. Augusto Nicola SIMEONE	- Assessore	_____
8) Geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio UCCELLETTI
L'ASSESSORE PROPONENTE Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi



LA GIUNTA

Premesso che in data 11/10/08 veniva notificato a questa Amministrazione atto di citazione in opposizione avverso il D.I. n. 559/08 emesso dal Tribunale di Benevento;

Con determina n. 4/09 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente a mezzo dell'Avvocatura Provinciale;

Rilevato che in virtù di orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle

attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia con autorizzazione a stare in giudizio a mezzo delibera di Giunta;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel giudizio di cui in premessa promosso con atto di citazione in opposizione a D.I. n. 559/08 dalla Provincia di Benevento c/ Fata Assicurazioni S.p.A. dinanzi al Tribunale di Benevento e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 4/09;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Andrea Lanzalone)

LA GIUNTA

Su parere favorevole dell'Assessore relatore avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 4/09 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Benevento dalla Provincia di Benevento c/ Fata Assicurazioni S.p.A.;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Claudio Uccelletti)

IL PRESIDENTE
(Prof. Ing. Aniello Cimitile)

N. 12 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. – D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 15 GEN 2000

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

La suesesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 15 GEN 2009 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. – D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

04 FEB. 2009

il _____
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 26 GEN 2000.

26 GEN. 2009

- ☒ Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ☒ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ☐ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, lì 04 FEB. 2009

IL SEGRETARIO GENERALE

2 Copia per
 SETTORE Avvocatura il _____ prot. n. _____
 SETTORE _____ il _____ prot. n. _____
 SETTORE _____ il _____ prot. n. _____
 Revisori dei Conti ~~284~~ il _____ prot. n. _____
 ✓ Nucleo di Valutazione ~~19-1-09~~ il _____ prot. n. _____
 ✓ Conferma Cef Gruppo

COPIA

Studio Legale
Avv. Domenico Vizzone
Via Cratilo di Atene, 31 - 00124 ROMA
Tel. 06 50931105 - Fax 06 50930585

TRIBUNALE CIVILE DI BENEVENTO

ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO

CONTESTUALE CITAZIONE DI TERZO

PROVINCIA DI BENEVENTO

16 OTT 2008

La FATA Assicurazioni Danni S.p.a., C.F. e P.I. 09052321008 S.p.a., a seguito di atto di scissione con effetto dal 30.12.06 della società F.A.T.A. Assicurazioni S.p.a. in F.A.T.A. Assicurazioni danni S.p.a. e F.A.T.A. Vita S.p.a., con sede in Roma alla Via Urbana 169/a - 00184, in persona del procuratore speciale Dr.ssa Paola Girotti, per procura Notaio Nicola Maggiore n. 51510/15226 del 08.06.2006, con conferma di efficacia della stessa con delibera del C.d.A. del 21 dicembre 2006, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Vizzone del Foro di Roma, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Vincenzo La Brocca sito in Benevento Viale Mellusi n. 134, giusta delega apposta sul quarto foglio del ricorso per decreto ingiuntivo.

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0022880 Data 17/10/2008
Oggetto ATTO DI CITAZIONE IN
OPPOSIZIONE A DECRETO
Dest. Avvocatura Settore: I ... I

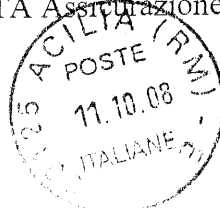
PREMESSO

in data 05.08.08 veniva notificato al F.A.T.A. Fondo Assicurazioni S.p.a. decreto ingiuntivo n° 559/08 emesso dal Tribunale di Benevento in data 27/06-03/07/08 su istanza della Provincia di Benevento con il quale veniva intimato il pagamento della somma di € 10.021,21, oltre agli interessi legali come dovuti fino alla concorrenza dell'importo garantito, nonché le spese di procedura, liquidate in € 100,00 per spese, € 420,00 per competenze ed € 130,00 per onorari, oltre I.V.A. e C.A.P. (all. A);

tale decreto è stato richiesto ed ottenuto sulla base dell'asserito inadempimento del FATA Ass.ni S.p.A. agli impegni assunti con la polizza fidejussoria n. 181-09-6148954, in virtù della quale l'Assicuratore aveva garantito la Provincia di Benevento nel rapporto da quest'ultima intrattenuto con la sig.ra Cricca Rosetta, beneficiaria del contributo POR Regione Campania 2000/2006.

*** **

Contro tale decreto, del tutto infondato in fatto e diritto, la FATA Assicurazione Danni



7. Con decreto n. 997 del 23/04/2003 la Provincia di Benevento Assessorato Agricoltura concedeva alla sig.ra Cricca Rosetta un contributo in conto capitale di € 64.841,70 per la realizzazione del progetto proposto, ed è stato determinato in 360 giorni il termine ultimo per il suo completamento.
8. Il provvedimento di concessione n. 997 dispone la liquidazione della somma di € 51.873,36, a titolo di acconto, pari all'80% del contributo riconosciuto per la realizzazione delle iniziative ammesse, previo rilascio di idonea garanzia fidejussoria.
9. In data 23/07/2003 con Polizza n. 181/09/6148954 il F.A.T.A. S.p.A. si costituiva fideiussore nell'interesse della sig.ra Rosetta Cricca ed a favore dell'Amministrazione Provinciale di Benevento fino alla concorrenza di un importo pari all'ammontare di € 57.060,69.
10. La garanzia fidejussoria concerne il debito relativo alla restituzione di tutte le somme erogate dall'Amministrazione a titolo di acconto in caso di mancata o parziale realizzazione del progetto finanziato e/o del mancato rispetto delle condizioni previste nel decreto provinciale di concessione del contributo.
11. La garanzia fidejussoria, per espressa previsione contrattuale, aveva efficacia fino alla data del 22/10/2004 (termine ultimo previsto dal Decreto di concessione per la realizzazione del progetto, maggiorato di 90 giorni).
12. La Provincia di Benevento con raccomandata del 28 novembre 2006 comunicava alla FATA Ass.ni S.p.A e per conoscenza alla sig.ra Rosetta Cricca che avendo la ditta beneficiaria realizzato solo parzialmente l'opera finanziata era tenuta al rimborso della somma complessiva di € 10.511,49;
13. Con raccomandata del 28.11.2007 comunicava che l'escussione della polizza fideiussoria era avvenuta oltre i termini di operatività temporale della stessa (22.10.2004).

In diritto

- "E' corretta la chiamata in causa della società opponente a decreto ingiuntivo al terzo direttamente mediante notifica del proprio atto d'opposizione non solo all'opposta ingiungente ma anche ai terzi dai quali intende essere tenuta indenne. (Corte appello Firenze, sez. I, 19 ottobre 2005, n. 1471 Redazione Giuffrè 2006);

- "Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente può chiamare direttamente il terzo per la stessa udienza fissata in citazione senza dover chiedere il differimento dell'udienza o l'autorizzazione alla chiamata del terzo, non ricorrendo a suo carico la necessità che sta a fondamento della previsione dell'art. 269 comma 2 c.p.c., e non essendo ipotizzabile un interesse dell'opponente a chiamare in causa un terzo che scaturisca dalle difese contenute nella comparsa di costituzione e risposta dell'opposto (Tribunale Reggio Calabria, sez. II, 22 gennaio 2005 Redazione Giuffrè 2006);

- "L'opponente a decreto ingiuntivo, rivestendo la posizione di attore in senso formale e di convenuto in senso sostanziale, può chiamare direttamente il terzo per la stessa udienza da lui fissata per la comparizione, senza dover chiedere nè il differimento dell'udienza nè l'autorizzazione alla chiamata del terzo" (Tribunale Reggio Calabria, 24 maggio 2004 Giur. merito 2004, 1944);

"Anche in tema di chiamata in causa del terzo, la posizione dell'opponente a decreto ingiuntivo va assimilata a quella del convenuto in senso sostanziale, sicché la disciplina in linea di massima va ricollegata alla previsione del co. 2 anziché del comma 3 dell'art. 269 c.p.c. in relazione all'art. 167 c.p.c.; senza peraltro che occorra chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza ove questa sia scelta dall'opponente stesso in guisa da consentire il rispetto in confronto del terzo dei termini dell'art. 163 bis c.p.c." (Tribunale Milano, 28 novembre 2002, Soc. Progetto Novara c. Fall. soc. Ma.Car. e altro Giur. merito 2003, 1412).

In virtù di quanto sopra, La FATA Assicurazione Danni S.p.A. cita contestualmente innanzi all'intestato Tribunale, il sig. Cricca Nunzio e la sig.ra Maglieri Donatina,

CITA

- La Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Catalano elettivamente domiciliato in Benevento L.go Carducci presso l'Avvocatura Provinciale,
- Il sig. Nunzio Cricca nato a Castelpagano il 23.03.1942 ed ivi residente in C/Da Boschetto (BN);
- La sig.ra Donatina Maglieri, nata a Riccia il 27.06.1949 e residente a Castelpagano in C/Da Boschetto (BN);
- la sig.ra Rosetta Cricca, nata a Benevento il 17.09.1978 e residente a Castelpagano in Via C/Da Boschetto (BN);

a comparire innanzi al Tribunale Civile di Benevento, nei noti locali di via Raffaele De Caro, all'udienza del 23 gennaio 2009, ore di rito, con l'invito a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell'udienza suddetta, o di quella che venisse fissata a norma dell'art. 168 bis c.p.c., ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., ad a comparire nella stessa udienza dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre i termine suddetti implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c., per ivi, *contrariis reictis*, sentire accogliere le seguenti

Conclusioni

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, rigettata ogni richiesta avversaria:

in via principale accogliere la spiegata opposizione e, per l'effetto, accertata l'inoperatività temporale della polizza fidejussoria *ex adverso* invocata, revocare il decreto opposto per infondatezza del credito preteso dalla Provincia di Benevento, con

RELATA DI NOTIFICA

L'avv. Domenico Vizzone, autorizzato ai sensi dell'art. 7 della legge n.53/94 con delibera n. 40/1999 del 14/10/99, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, n. 4169 di Reg. Cro., si è avvalso delle facoltà di notificazione a mezzo del servizio postale, previste dalla citata legge, e ha pertanto notificato copia del su esteso atto a:

- La Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Catalano elettivamente domiciliato in Benevento L.go Carducci presso L'avvocatura Provinciale;
- Il sig. Nunzio Cricca residente a Castelpagano in C/Da Boschetto (BN);
- La sig.ra Donatina Maglieri, residente a Castelpagano in C/Da Boschetto (BN);
- La sig.ra Rosetta Cricca, residente a Castelpagano in C/Da Boschetto (BN)

Avv. Domenico Vizzone

